

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16447 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 04/07/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 23183-2015 proposto da:

DIMINUTTO ANTONIO, titolare dell'omonima impresa individuale,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16,  
presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, rappresentato e  
difeso dall'avvocato CIRO CARANO;

*- ricorrente -*

*contro*

FALLIMENTO DIMINUTTO ANTONIO, CUGLIC PAOLO,  
HABIBI FATOS, MEMA HASAN;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 526/2015 della CORTE D'APPELLO di  
TRIESTE, depositata il 17/08/2015;

676  
77

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

Antonio Diminutto ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d'appello di Firenze ha respinto il suo reclamo contro il fallimento dichiarato con sentenza del tribunale di Gorizia in data 8-5-2015;

propone un unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall., da interpretarsi, a suo dire, in senso costituzionalmente orientato, come riferito cioè a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza dell'indirizzo pec.

Considerato che:

il motivo è manifestamente infondato e tanto determina l'inammissibilità del ricorso;

risulta dalla sentenza che il ricorrente, imprenditore commerciale, non aveva curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo pec, sicché l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza erano stati a lui notificati nella forma subordinata di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fall.;

tale disposizione prevede che il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo pec (posta elettronica certificata) del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente; quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta

Ric. 2015 n. 23183 sez. M1 - ud. 07-06-2017

-2-

possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' art. 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese; quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso;

l'illegittimità della norma, che secondo il ricorrente ne imporrebbe una interpretazione diversa da quella letterale, in senso costituzionalmente orientato, è stata esclusa dalla Corte costituzionale con specifico riferimento alle società (v. C. cost. n. 146-16), ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito, si palesano estendibili a ogni impresa alla quale è posto l'obbligo di datarsi di indirizzo pec; invero la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l'indirizzo pec del quale l'imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (v. Cass. n. 26333-16);

solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese;

nel caso di specie, dalla sentenza risulta che erano stati tentati con esito negativo entrambi i meccanismi di notificazione; per cui, come osservato dalla Corte costituzionale, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si è posto come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore, degli obblighi di legge.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, addì 7 giugno 2017, su relazione del cons. Terrusi (est.).